

***Comune di CAMPOSPINOSO***  
***Provincia di Pavia***

**Revisione e Censimento delle partecipazioni**  
**pubbliche**

**(Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n.**  
**90/2014)**

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Già la legge finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 2007) prevedeva che gli enti locali non potessero costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Successivamente la legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge. 29.12.2014 n° 190, articolo 1, commi 611 a 614) ha disposto che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare provvedimenti per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, con finalità di contenimento della spesa. Tale nuovo percorso si inseriva nel quadro di un obiettivo generale legato al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché di un obiettivo particolare volto, ove ne ricorrano i presupposti, alla riduzione del numero delle società pubbliche.

Da ultimo il D.Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione", attuativo dell'art. 18 della legge delega n. 124/2015, è entrato in vigore il 23 settembre 2016 e, così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, rappresenta la nuova disciplina in materia. Il decreto prescrive una revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni in società direttamente e indirettamente detenute alla data del 23 settembre 2016, con l'adozione di una delibera ricognitiva e l'indicazione delle società oggetto di dismissione nonché la trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti.

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

La Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 19 del 19/07/2017, ha adottato le Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni ed il modello standard dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti per il corretto adempimento da parte degli enti territoriali.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

In data 23.11.2018 sono state pubblicate, da parte del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti, le Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex Art. 20 D.Lgs

175/2016 ed il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 D.l. 90/2014 individuando il perimetro soggettivo ed oggettivo dell'adempimento.

Le linee guida hanno in primo luogo individuato il perimetro soggettivo (*Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*) ed il perimetro oggettivo (*le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo)*) dell'adempimento in oggetto.

Le linee guida hanno specificato che si parla di partecipazione indiretta quanto la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

In data 27/11/2019 sono state pubblicate ulteriori indirizzi per gli adempimenti in oggetto.

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.

Con comunicato dell'8 novembre il Dipartimento del Tesoro ha reso disponibili le schede in formato elaborabile per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti degli enti pubblici soci confermando la comunicazione degli esiti attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2020.

# RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Art. 20, c. 4, TUSP

## PREMESSA

L'articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.

Tale relazione deve essere trasmessa alla Struttura con le stesse modalità telematiche previste per l'invio del provvedimento di revisione periodica.

Nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:

- a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente;
- b) sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica.

In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari; l'identificazione delle eventuali controparti.

Invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione.

## RELAZIONE SUL PIANO DI ATTUAZIONE

### APPROVATO NEL 2021

Il Comune di Campospinoso ha approvato, ai sensi dell'articolo 1, comma 611 della legge n.190/2014, con Decreto del Sindaco n. 6 in data 30.03.2015 il proprio piano operativo di razionalizzazione che prevedeva il mantenimento delle partecipazioni in Broni Stradella spa, Broni Stradella Pubblica srl e Acaop spa.

Con delibera del Consiglio comunale n. 28 del 28/09/2017, è stata approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 che ha costituito aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione precedentemente adottato.

In tale piano si confermava nuovamente il mantenimento delle suddette partecipazioni trattandosi di società non controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dando atto che era in corso la fusione per incorporazione di ACAOP Spa e Broni Stradella Spa in Broni Stradella Pubblica srl e che il perfezionamento dell'operazione sarebbe avvenuto entro dicembre 2017 consentendo pertanto la razionalizzazione ed aggregazione delle Società partecipate dall'amministrazione per la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24.12.2019 è stata effettuata la ricognizione periodica ordinaria ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs n. 175/2016 modificato dal D.lgs 100/2017.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.12.2020 è stata effettuata la ricognizione periodica ordinaria ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs n. 175/2016 modificato dal D.lgs 100/2017.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.12.2021 è stata effettuata la ricognizione periodica ordinaria ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs n. 175/2016 modificato dal D.lgs 100/2017 come da prospetto sottostante:

#### Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL	02419480187	1,3377 %	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE COSTI

#### Partecipazioni indirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALL'ENTE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	01967760180	42,85%	0,57320 %	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE

BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO	12514870158	0,1537%	0,00205 %	RAZIONALIZZAZIONE CON CESSIONE
AQUA PLANET SRL IN LIQUIDAZIONE	02210400186	95%	1,27081%	RAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE LIQUIDAZIONE
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	16,17%	0,21630%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE
GAL OLTREPO' PAVESE SRL	02648010185	2,4377 %	0,03260 %	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE

# REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI Art. 20, c. 1, TUSP

## CRITERI DI ATTUAZIONE

Si procede, nella sezione seguente, alla ricognizione annuale delle partecipazioni detenute al 31.12.2021, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Tusp.

Ai fini della rilevazione occorre innanzitutto specificare la sussistenza della stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e lo svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4; in secondo luogo è necessario accertare se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2.

L'articolo 20, comma 2 individua sette situazioni di criticità da considerare ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni, di seguito elencate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, corredato da una relazione tecnica, deve riportare modalità e i tempi di attuazione, nonché una stima dei risparmi da conseguire. Una volta approvato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016 il piano deve essere oggetto di due specifici adempimenti:

- 1) la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 2) la comunicazione alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs 175/2016.

L'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo n. 175/2016 prevede espressamente che la mancata adozione del piano di razionalizzazione da parte degli enti locali "comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti".

Ai fini della redazione del presente provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, il Comune di Campospinoso, ha solo una partecipazione diretta in BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL del 1,3377%.

## SEZIONE 1

### RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021

BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL

1,3377%

Broni Stradella Gas e Luce srl	Banca Centropadana Credito Coop.	AQUA PLANET SRL
0,57320	0,00205	1,27081
PAVIA ACQUE SCARL	GAL OLTREPO' PAVESE	
0,21630	0,03260	